



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

XI LEGISLATURA



atti consiliari

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 8

di iniziativa dei consiglieri Gregoris, Paviotti, Moretti, Zecchinon, Lauri, Gratton

Presentata il 16 febbraio 2018

Signor Presidente, signori Consiglieri,

la presente proposta di modifica dell'articolo 10 del Regolamento consiliare riguarda le disposizioni che disciplineranno nel corso della prossima legislatura la **costituzione dei gruppi consiliari** e si basa sul principio fondamentale che **i gruppi consiliari**, oltre che organi del Consiglio regionale e dunque articolazione funzionale dello stesso, **sono proiezioni della rappresentanza politica espressa dal corpo elettorale regionale**.

Il rispetto di tale principio è essenziale e ciò è testimoniato anche dalla recentissima modifica del regolamento del Senato della Repubblica (approvato nel dicembre 2017) che ha avuto come cardine proprio la ridefinizione delle regole per la costituzione dei Gruppi parlamentari. Cito a questo proposito un passaggio significativo della relazione della Giunta regolamento del Senato all'Aula: *"Già nella scorsa legislatura erano state presentate, in entrambi i rami del Parlamento, proposte volte, in primo luogo, a riformare profondamente i criteri per la costituzione dei Gruppi parlamentari, basate sul principio della necessaria corrispondenza fra Gruppo e forza politica o movimento presentatosi alle elezioni di cui è espressione, nell'ottica di un rafforzamento del rapporto fra dato elettorale e dato parlamentare"*. Le disposizioni proposte dalla Giunta regolamento al Senato - frutto del lavoro del Comitato ristretto istituito dalla Presidenza del Senato e composto dai senatori Bernini (FI-PdL), Buccarella (5Stelle), Calderoli (Lega) e Zanda (PD) - sono state approvate e traducono il principio in base al quale ciascun Gruppo, pur mantenendo la soglia minima di dieci senatori, deve tuttavia rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno. Inoltre, la possibilità di costituire nuovi gruppi in corso di legislatura, oltre che per fusione di quelli esistenti, è possibile *"solo ove si tratti di soggetti corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati."*

In buona sostanza, **rispetto alle disposizioni contenute attualmente all'articolo 10 del nostro Regolamento che non operano alcuna distinzione tra gruppi "naturali" e gruppi "artificiali" fissando in tre consiglieri il numero fisso necessario a costituire un gruppo**, la presente proposta ha l'obiettivo di rendere **più difficile la possibilità di costituire gruppi consiliari in corso di legislatura** che non siano ancorati strettamente al dato elettorale **innalzando la soglia a quattro** e garantendo la possibilità di costituire gruppi **anche a tre e due consiglieri se risultano gli unici eletti di una forza politica**. Si è inoltre previsto che qualora uno o più consiglieri di un gruppo costituito all'inizio della legislatura dagli unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali abbandonino il gruppo consiliare, lo stesso possa continuare ad esistere con i consiglieri rimasti purché sia composto da almeno 2 consiglieri.

Lo sforzo è dunque teso ad attuare compiutamente e nel modo più appropriato nel nostro Consiglio il richiamato principio, che come abbiamo visto nel caso del Senato gode di larga condivisione tra le forze politiche, per cui i gruppi devono essere stretta espressione del dato elettorale. **Così come al Senato, il rispetto stringente del dato elettorale è stato coniugato con il principio di efficacia organizzativa e ciò ha condotto alla previsione di un numero minimo per costituire un gruppo (dieci) che rappresenta il 3.2% dei Senatori, così anche in Consiglio riteniamo opportuno che venga prevista una soglia minima anche per i gruppi naturali; soglia che proponiamo nel numero di due che rappresenta il 4.1% dei consiglieri e dunque una soglia più alta di quella prevista al Senato.**

Sempre in ottica comparativa, ricordiamo che il dato elettorale è comunque al centro anche dei regolamenti consiliari delle altre Regioni. Infatti un'analisi comparata dei **regolamenti vigenti in tutte le altre Regioni**, ordinarie e speciali, e Province autonome per ciò che riguarda le condizioni di

costituzione dei gruppi consiliari attesta che **i regolamenti consiliari che prevedono soglie numeriche minime (pressoché tutti) prevedono sempre un regime derogatorio favorevole alla costituzione di gruppi che corrispondano a liste presentate alle elezioni.**

Va evidenziato altresì da un lato come, rispetto alle attuali disposizioni, la possibilità di costituire gruppi anche di due consiglieri appare coerente alla **riduzione del numero di consiglieri che sono passati dai 59 della X Legislatura ai 49 della XI Legislatura**, dall'altro va precisato che **tale modifica non può comportare un aumento dei costi dei gruppi consiliari in quanto sia le spese di funzionamento che le spese di personale devono rientrare nel budget complessivo** che dipende dal numero complessivo di 49 consiglieri.

Inoltre - fermo restando che la numerosità dei gruppi dipende principalmente dal livello di articolazione dell'offerta politica - anche per ciò che attiene al numero dei Capigruppo ed alle relative indennità di funzione, il passaggio dalla soglia fissa di tre consiglieri alla soglia mobile di 4, in deroga tre o due, potrebbe dar luogo ad un bilanciamento. Ad esempio, se in questa legislatura avessimo applicato la soglia mobile che viene proposta, avremmo avuto in Consiglio un gruppo naturale in più ed uno costituito in corso di legislatura in meno, con invarianza dunque del numero complessivo dei gruppi.

Prima di concludere appare opportuna una breve riflessione sulle ragioni che ci hanno condotto a presentare questa proposta verso la fine della legislatura: come è del tutto ragionevole che le modifiche "tecniche" del Regolamento avvengano in corso di legislatura ed entrino in vigore immediatamente (e così è accaduto, più volte, anche nel corso di questa XI legislatura), così riteniamo più opportuno che le modifiche di rilievo politico vadano presentate a fine legislatura ed entrino in vigore in quella successiva, nel rispetto del noto adagio "non si cambiano le regole (*sostanziali*) del gioco a partita in corso".

In conclusione, crediamo **che il regolamento attualmente vigente non riconoscendo una distinzione tra i gruppi naturali ed i gruppi artificiali contenga un'anomalia di rilevante significato politico**. La presente proposta va in direzione del necessario superamento di questa anomalia e viene sottoposta alla Giunta Regolamento con l'auspicio possa essere, se del caso, ulteriormente affinata.

GREGORIS
PAVIOTTI
MORETTI
ZECCHINON
LAURI
GRATTON

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 8

<<Proposta di modifica dell'articolo 10 del Regolamento consiliare>>

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 10 del Regolamento consiliare)

1. L'articolo 10 del Regolamento consiliare è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Costituzione dei gruppi consiliari)

1. Entro sette giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario generale del Consiglio a quale gruppo consiliare intendano appartenere.
2. Ciascun gruppo consiliare, che assume una propria denominazione, è composto da almeno quattro consiglieri. Può inoltre essere composto da tre o due consiglieri purché unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo costituito all'inizio della legislatura dagli unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali abbandonino il gruppo consiliare, lo stesso può continuare ad esistere purché sia composto da almeno due consiglieri.
4. I consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui al comma 1 o non appartengano ad alcun gruppo consiliare o non possano costituire un gruppo ai sensi del comma 2, costituiscono un unico gruppo misto. In tal caso possono dichiarare, nei modi di cui al comma 1, la propria appartenenza ad una forza politica presente nel gruppo misto.>>.

Art. 2

(Disposizioni finali e transitorie)

1. L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale, come sostituito dall'articolo 1, ha effetto a decorrere dalla XII legislatura.